

Rapporto di minoranza

| | | |
|----------------|------------------|--------------|
| numero | data | Dipartimento |
| 8008 R2 | 30 novembre 2021 | TERRITORIO |
| Concerne | | |

**della Commissione economia e lavoro
sull'iniziativa parlamentare elaborata 3 maggio 2021 presentata dalla
Commissione economia e lavoro per la modifica dell'art. 4 della Legge
sulle commesse pubbliche (LCPubb)**

1. INTRODUZIONE

L'iniziativa parlamentare elaborata propone di esentare dall'applicazione della LCPubb le commesse aggiudicate alle organizzazioni attive nell'integrazione professionale, ispirandosi alle recenti modifiche della Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) e del nuovo concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP 2019). Tra le organizzazioni attive in questo ambito troviamo in particolare fondazioni e società anonime.

L'iniziativa propone una soluzione illecita e le sue motivazioni sono prive di fondamento considerando che queste nuove normative non sono applicabili alle commesse pubbliche del Cantone, dei Comuni e dei soggetti alla LCPubb e dato che l'applicazione della legge non causa oneri amministrativi sproporzionati a queste organizzazioni ma le tutela dal libero arbitrio delle assegnazioni dirette e alla concorrenza di altre organizzazioni che non sono idonee a svolgere il compito.

2. ILLICEITÀ ACCERTATA (dal CdS e dal Consulente giuridico del GC)

Con rapporto del 9 giugno 2021 il Consiglio di Stato ha rilevato che, in base al concordato attualmente in vigore, non è possibile introdurre nuove esenzioni in una legge cantonale - legge che peraltro già riprende tutte quelle possibili - e che una modifica di legge che violasse il diritto superiore potrebbe, su ricorso, essere cassata dal Tribunale federale e/o censurata dal competente organo di controllo intercantonale.

Nel suo parere del 4 ottobre 2021 il consulente giuridico del Gran Consiglio ha confermato *"le esenzioni previste nel CIAP - e che sono state riprese all'art. 4 LCPubb - devono essere considerate esaustive e non possono essere estese"*.

3. APPLICAZIONE

La ormai lunga e consolidata prassi di applicazione delle regole in materia di commesse pubbliche ha dimostrato la necessità di garantire una sana e libera concorrenza, la trasparenza, la parità di trattamento e l'impiego parsimonioso delle risorse pubbliche.

Possiamo constatare che le difficoltà di attuazione delle leggi in materia di commesse pubbliche non impediscano a Cantone, Comuni ed Enti pubblici e privati di assegnare, tramite una concorrenza efficace e in piena trasparenza, un insieme di innumerevoli commesse. Inoltre vi è la possibilità agli offerenti di poter ambire all'assegnazione e di una commessa pubblica in base a idoneità e, soprattutto, parità di trattamento.

Nello specifico il Consiglio di Stato, in risposta alle domande della CEL intese a capire in concreto quali fossero le difficoltà ad applicare in questo campo la LCPubb, ha indicato che sono state attribuite via concorso 2 lotti per CHF 2.2 mio/anno, rispettivamente CHF 990'000.-/anno, e aggiudicato un altro concorso per CHF 800'000.-/anno e che ci sono stati dei precedenti beneficiari di commesse assegnate in via diretta che non hanno presentato offerte conformi o che hanno rinunciato a presentare un'offerta. In una seconda risposta il Consiglio di Stato ha specificato che i concorrenti rimasti esclusi sono due fondazioni e una società anonima che, per definizione, è a scopo di lucro e che era già beneficiaria di incarichi diretti.

Quanto sopra dimostra semmai che il problema non sta nelle difficoltà burocratiche e nemmeno nei prezzi richiesti ma nell'impossibilità/incapacità di alcune organizzazioni di preparare un'offerta adeguata per svolgere i compiti richiesti dal bando e, per i quali, in passato esse ricevano in via diretta mandati milionari senza concorso pur essendo soggetti economici a scopo di lucro.

Come indica il Consiglio di Stato la messa a concorso delle prestazioni non determina pressione sulle condizioni di lavoro - dato che la LCPubb è uno strumento che esige il rispetto e il controllo delle norme di protezione dei lavoratori. Non è dunque accettabile che gli uffici preposti continuino ad assegnare commesse milionarie a soggetti inadeguati e scelti in via diretta.

4. IL CONTESTO

Il diritto federale e il nuovo CIAP sono il frutto dell'impegno internazionale assunto dalla Confederazione di armonizzazione delle regole interne - federali e cantonali - per favorire l'omologazione con quelle del mercato europeo e offrire condizioni armonizzate ai concorrenti che partecipano alle commesse dei Paesi contraenti.

Per legalizzare l'esenzione proposta dall'iniziativa si dovrebbe aderire al nuovo CIAP, che però significherebbe rinunciare anche ad ogni margine residuo di autonomia del diritto cantonale; per esemplificare anche alla clausola nazionale che in Ticino, nelle commesse interne, riserva lecitamente l'esclusiva di aggiudicazione alle ditte svizzere. Sarebbe sproporzionato e spropositato sacrificare la nostra residua autonomia cantonale - aderendo al nuovo CIAP armonizzato - solo e tanto per concedere un'esenzione ad alcuni "scelti in via diretta".

A maggior ragione per dare mandati "scelti in via diretta" a società anonime che neppure sono in grado di adeguarsi e confrontarsi con gli altri operatori del loro settore che, essendo idonei, si aggiudicano i concorsi.

5. CONCLUSIONI

Per queste ragioni si chiede al Gran Consiglio di voler respingere l'iniziativa parlamentare elaborata in esame.

Per la minoranza della Commissione economia e lavoro:

Boris Bignasca, relatore

Balli - Censi - Minotti